

N. 3226

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2012 Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 46 della Costituzione recita: «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende». Purtroppo, tale articolo non è mai stato applicato.

Eppure, per il rilancio del Paese ed il superamento di una logica di conflitto distributivo, che non è più rispondente alla evoluzione dei rapporti economici e sociali, occorre, oggi più che mai, dare il via ad una moderna cultura d'impresa e di intesa con le relazioni sindacali, un connubio di sinergia tra datore di lavoro e dipendente che miri al benessere dell'individuo e al valore della persona in generale.

Il presente disegno di legge, seguendo il dettato costituzionale sopra riportato e la disposizione prevista dall'articolo 2549 del codice civile secondo la quale «l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto», intende disciplinare la partecipazione agli utili dell'azienda da parte dei lavoratori. Partecipazione, però, che si concretizza non solo nella semplice partecipazione agli utili, bensì in una forte corresponsabilizzazione rispetto alla gestione complessiva della vita dell'azienda, che può eliminare in nuce possibili conflittualità fino ad ora demandate al sindacato.

La partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa è inoltre finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo comune di solidità competitiva della impresa e del rispetto e della valorizzazione del lavoro. Infatti, è l'economia della partecipazione l'unica soluzione oggi in grado di conciliare la solidarietà tipica del modello sociale europeo con l'effi-

cienza richiesta dalla competizione globale. Si tratterebbe, in buona sostanza di un'evoluzione del diritto del lavoro che rivoluzione-rebbe il modello sociale e imprenditoriale italiano verso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti gli attori sociali.

Incentivare i dipendenti secondo le moderne teorie dell'organizzazione aziendale incrementa la produzione e l'efficienza dell'impresa nella sua interezza, soprattutto in questo momento di crisi. Per «partecipazione», infatti, non si intende quella relativa alle informazioni e alle prassi aziendali organizzative, ma anche quella di tipo finanziario. Mettere in busta paga il controvalore del maggiore impegno profuso, con effetti immediati sui salari e sui consumi, è fondamentale perché crescita dei salari vuol dire crescita della coesione sociale, che si traduce in sviluppo della persona attraverso il lavoro.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. Nell'articolo 1 si prevede la possibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano acquisito una anzianità di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro di chiedere la partecipazione agli utili nelle forme e con le modalità stabilite tra le parti e nel rispetto della normativa civilistica in materia. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sarà stabilita anche l'entità dello sgravio contributivo di cui potranno usufruire gli imprenditori che corrispondano o accantonino le somme di denaro in favore dei loro associati. Sempre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 2) verranno stabilite le linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione; tali linee guida costituiranno elemento probatorio in caso di contenzioso tra le parti.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. I prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
- 2. Ai fini della presente legge, l'entità, le forme e le modalità della partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giuridici maturati dal prestatore di lavoro.
- 3. La quota di partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero accantonata quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro, secondo un importo complessivo preventivamente determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori di lavoro che partecipano agli utili dell'impresa hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, al fine di evitare pratiche in frode alla legge e di incentivare la partecipazione agli utili delle imprese da parte dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1. Con il medesimo decreto sono regolamentate le fattispecie di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge.

2. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 1 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.